

## REGOLAMENTO (CEE) N. 491/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1989

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 944/87<sup>(4)</sup>, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a

taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87<sup>(6)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 272 dell'atto di adesione, durante la prima tappa, la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88<sup>(8)</sup>, dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti del Portogallo prima dell'adesione; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88<sup>(10)</sup>, questo stesso regime è applicabile anche in Spagna; che in base a tale regime occorre applicare un prelievo; che tale prelievo deve essere calcolato secondo le norme stabilite dal regolamento n. 156/67/CEE della Commissione<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76<sup>(12)</sup>, tenendo conto della situazione dei prezzi del mercato in Portogallo; che, per quanto concerne le importazioni in Spagna, da tale prelievo deve essere detratto l'importo compensativo adesione applicabile tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(13)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(14)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU n. L 61 del 26. 2. 1985, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.<sup>(5)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.<sup>(6)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.<sup>(7)</sup> GU n. L 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.<sup>(8)</sup> GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.<sup>(9)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(10)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.<sup>(4)</sup> GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1989.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1989, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

*(ECU/t)*

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
2309 10 11	10,88	31,27	20,39
2309 10 13	10,88	531,42	520,54
2309 10 31	10,88	74,59	63,71
2309 10 33	10,88	574,74	563,86
2309 10 51	10,88	138,30	127,42
2309 10 53	10,88	638,45	627,57
2309 90 31	10,88	31,27	20,39
2309 90 33	10,88	531,42	520,54
2309 90 41	10,88	74,59	63,71
2309 90 43	10,88	574,74	563,86
2309 90 51	10,88	138,30	127,42
2309 90 53	10,88	638,45	627,57